

STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE: "FILIERA ORTOFRUTTICOLA ROMAGNOLA S.C.P.A."

1) Costituzione e denominazione:

E' costituita una Società Consortile per Azioni ai sensi degli artt.2615 ter e 2325 e segg. del Codice Civile con denominazione "Filiera Ortofrutticola Romagnola Soc. Cons. P.A." nel rispetto dell'art. 113 comma 4, D.L.gs. 267/2000, a totale capitale pubblico.

2) Oggetto sociale e scopo:

La Società Consortile ha scopo mutualistico consortile e non lucrativo e svolge a favore degli operatori del settore agricolo con particolare riguardo a quelli dell'area romagnola, attività di promozione della Filiera Agricola e Commerciale del settore, al fine di favorire e agevolare l'attività dei soci consorziati e dei cittadini residenti nei loro territori.

Rientrano tra le finalità della Soc. Consortile per Azioni le seguenti funzioni:

a) Gestione del Mercato agro alimentare con funzioni di Mercato della produzione, di ridistribuzione all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed assimilati, mercato terminale o di consumo dei prodotti ortofrutticoli con programmazione nel settore agro alimentare dal sistema produttivo a quello distributivo e a quello dei consumi.

Rientrano nella definizione di Centro agro alimentare la gestione di mercati per il commercio all'ingrosso/e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli, di tutti i prodotti alimentari freschi, conservati o trasformati, comprese le bevande nonché i prodotti della caccia, della pesca, dell'allevamento, dei formaggi, dei mangimi, dei fiori, delle piante ornamentali/produttive e delle sementi.

b) Il Consorzio potrà gestire funzioni di trasformazione e di condizionamento dei prodotti ortofrutticoli ed assimilati e per tali finalità i consorziati affidano alla Società la gestione dei rapporti con i soggetti pubblici e/o privati, interessati alla gestione delle attività consortili.

In particolare la Società potrà stabilire la tipologia dei prodotti tipici del territorio da tutelare e promuovere.

c) Stabilire i requisiti quantitativi e qualitativi per disciplinare la genuinità e salubrità dei prodotti, stimolare la ricerca di nuovi prodotti da porre in commercializzazione.

d) Certificare la qualità e la salubrità con sistemi di tracciabilità dei prodotti messi in commercio.

e) Coordinare ed effettuare, per conto dei soci, la commercializzazione e l'immissione sul mercato dei prodotti degli associati anche attraverso la costituzione di reti e canali commerciali, con la promozione sui media e con tutti i sistemi ritenuti idonei, dell'immagine del Mercato Ortofrutticolo.

f) Acquistare per conto dei consorziati prodotti e servizi o attrezzature necessarie per la vita del Consorzio e l'attività dei soci comprese attività di consulenza per servizi di interesse comune.

g) Richiedere e gestire contributi pubblici per il settore agro alimentare, mutui o spese in conto capitale o in conto corrente per lo svolgimento delle varie attività sociali e per l'ampliamento della sede mercatale.

h) Organizzare e partecipare direttamente a manifestazioni e iniziative specifiche finalizzate alla promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti dei consorziati.

i) Disciplinare, con norme e direttive, l'eventuale uso di un marchio o segno distintivo del Mercato Ortofrutticolo di Cesena da promuovere commercialmente.

l) Stipulare contratti di concessione anche a non consorziati per l'uso di licenze, spazi, marchi e altri segni distintivi del Consorzio per l'ottenimento di licenze o diritti, per la promozione o la vendita di beni.

m) Potrà supervisionare e coordinare attività pubblicitarie del Consorzio a favore dei consorziati per offrire un'immagine quanto più possibile uniforme della Società Consortile e dei suoi associati.

n) Sponsorizzare campagne pubblicitarie ed interventi sotto qualsiasi forma, spettacoli, manifestazioni sportive, culturali, fiere, mercati, mostre, squadre sportive, aventi ad oggetto il marchio della Società ovvero i prodotti tipici del Mercato Ortofrutticolo di Cesena, sviluppare i servizi collegati alle attività agricole o alle attività di vendita e di conservazione dei prodotti alimentari esercitati dai consorziati o dal Consorzio nell'interesse dei consorziati.

o) Sviluppare contratti con Imprese e consumatori per servizi di interesse al Consorzio relativi ai trasporti, conservazione dei prodotti, trasformazione dei prodotti.

Il perseguimento dell'oggetto sociale deve essere ispirato a criteri di economicità e di pareggio economico tra entrate e uscite. Nel perseguimento degli scopi sociali il Consorzio dovrà rispettare e adeguarsi alle linee programmatiche tracciate dagli Enti pubblici territoriali, Comune, Provincia, Regione, relativamente al settore specifico dei Centri agro alimentari.

Per la gestione degli spazi e dei servizi il Consorzio dovrà operare in perfetto equilibrio tra i commercianti venditori che gestiscono stands in locazione e i produttori ortofrutticoli che vendono direttamente i loro prodotti nell'area mercatale.

Per il miglior conseguimento degli scopi consortili e in relazione agli stessi, la Società potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale/finanziaria con prestazioni di garanzie reali a favore e nell'interesse dei consorziati e dei terzi, assumendo partecipazioni, azioni, obbligazioni, sotto qualsiasi forma in altre Società, in Imprese o in Consorzi aventi oggetto affine o connesso al proprio.

3) Attuazione degli scopi:

- Per l'attuazione degli scopi la Società Consortile può stipulare, nei confronti degli Enti pubblici e dei privati, tutte le tipologie di contratto per lo svolgimento delle opere e dei servizi di cui all'oggetto, può stipulare contratti di qualsiasi natura semprechè strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale ed effettuare i depositi cauzionali ove richiesti.

- Potrà predisporre e sottoscrivere contratti di concessione di aree mercatali, contratti di locazione, di leasing, di comodato, di uso, degli immobili e delle aree presenti nell'area denominata "Mercato Ortofrutticolo", stipulare contratti di appalto di servizi, a favore di terzi, ed anche acquistare beni da destinare in modo durevole ad uso dei soci o di terzi, potrà acquistare immobili, darli in locazione o altra forma contrattuale compresa la vendita e qualsiasi altro diritto reale ad esclusione degli immobili facenti parte del patrimonio comunale affidato in concessione/locazione/uso alla Società.

- Può rappresentare i consorziati in procedimenti amministrativi civili, contenziosi, non giurisdizionali e non compresi quelli arbitrari sino alla definizione, purché afferenti all'oggetto sociale.

- Effettuare servizi di interesse comune stipulando con i terzi i relativi contratti anche in nome e per conto degli Enti consorziati.

- Determinare i programmi dei lavori, delle forniture e dei servizi sia per gli immobili che per i mobili da lei gestiti.

- Dirigere e controllare gli adempimenti a favore e contro gli Enti consorziati tra i quali il Regolamento di gestione che costituisce un elemento normativo fondamentale per la vita del Consorzio.

- Stipulare con il Comune di Cesena le necessarie convenzioni per la realizzazione di lavori straordinari o di opere di urbanizzazione dell'area esterna.

4) Sede sociale:

La sede della Società è fissata in Cesena, Via Dismano, n. 4001 Pievesestina e la Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potrà costituire sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze e sopprimerle.

La variazione d'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dello Statuto.

5) Durata:

La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2030.

La Società Consortile potrà comunque essere sciolta anticipatamente, ovvero prorogata, ai sensi di legge per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci consorziati.

6) Capitale Sociale:

Il patrimonio sociale è costituito dal capitale sociale pari ad € 120.000 suddiviso in 120.000 azioni ordinarie da € 1 ciascuna.

Ogni azione dà diritto a un voto, le azioni possono essere trasferite secondo i principi del presente Statuto e sono dematerializzate.

Il patrimonio è destinato a garantire esclusivamente le obbligazioni assunte dalla società Consortile verso i terzi potendo essere aumentato previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria nel rispetto della maggioranza pubblica del capitale sociale cui dovrà essere fatto riferimento anche per le nuove azioni nel caso di aumento del capitale stesso.

7) Requisiti dei soci:

Possono essere soci della Società Consortile Enti pubblici territoriali, Camere di Commercio, Enti di diritto pubblico, e trattandosi di una Società a prevalente capitale pubblico (ex art. 113 D.L.gs. 267/2000) le cessioni e i trasferimenti di azioni tra i soci devono essere effettuate solo tra enti pubblici come pure le emissioni di nuovo capitale sociale.

Le azioni sono nominative e il loro trasferimento ha efficacia di fronte alla Società soltanto se siano state effettuate le iscrizioni nel libro dei soci.

I versamenti delle azioni potranno essere effettuati solo mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale e i versamenti non potranno essere compensati mediante compimento di prestazioni accessorie per la Società anche a parziale pagamento.

La concessione di azioni o diritti di opzione è subordinata all'assenso del Consiglio d'Amministrazione che dovrà esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cessione della quota effettuata mediante comunicazione con raccomandata AR e indicazione dell'acquirente.

Il gradimento potrà essere rifiutato, con deliberazione motivata del Consiglio d'Amministrazione, quando si tratti di soggetto che aspiri all'acquisto per finalità incompatibili con quelle sociali.

Qualora il Consiglio d'Amministrazione non esprima un parere entro il termine di 60 giorni l'assenso si intenderà concesso.

Il possesso delle azioni comporta l'assoluta adesione all'atto costitutivo, allo Statuto e al Regolamento del Consorzio.

I soci hanno diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni e a tale fine il socio che intende porre in vendita le proprie azioni dovrà darne comunicazione

al Presidente del Consiglio, a mezzo raccomandata AR, indicando l'acquirente, il numero delle azioni che si intendono cedere, il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli altri soci e attendere 60 giorni dal ricevimento della comunicazione poiché, entro tale termine, ciascun socio potrà esercitare, mediante raccomandata, il diritto di opzione sull'intero o in parte.

Decorsi 120 giorni dal ricevimento della proposta del venditore alla sede legale della Società, senza che allo stesso sia stata formulata una proposta scritta circa il diritto di prelazione, il socio sarà libero di alienare le azioni.

8) Assemblea:

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti compresi gli assenti e i dissenzienti e i loro eventuali aventi causa. L'assemblea esercita sulla Società un potere di controllo affinché il servizio di Mercato Ortofrutticolo venga garantito con le caratteristiche tipiche di un servizio necessario aperto a tutti i cittadini evitando condizioni di monopolio o privative che ostacolano la libera circolazione delle merci, il tutto nel rispetto dell'art. 113 comma 4 D.L.gs. 267/2000.

9) Convocazione dell'Assemblea:

L'Assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione nella sede sociale o nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio d'Amministrazione deve convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne sia fatta richiesta scritta da tanti soci che rappresentino 1/10 del capitale sociale.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante invio a tutti i soci di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, attestante il ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza dell'avviso contenente l'ordine del giorno.

Nello stesso avviso può essere fissata, per un altro giorno, la seconda adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla prima qualora la prima non si sia regolarmente costituita.

Sono tuttavia valide le assemblee nelle quali, anche se non regolarmente convocate come sopra, sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi di controllo; in tale ipotesi si dovrà dare tempestiva comunicazione scritta delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi di controllo non presenti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione, della costituzione, il diritto d'intervento e la regolarità della delega.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure 180 giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società.

L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Nell'avviso di convocazione vi deve essere l'elenco delle materie da trattare, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'assemblea ordinaria, oltre ai compiti ad essa riservata dalla legge, provvede alla determinazione degli indirizzi generali di sviluppo della Società Consortile nel rispetto delle finalità statutarie, assegnando le linee annuali di intervento al Consiglio d'Amministrazione, cui dovrà attenersi nel corso di

ciascun esercizio economico il Consiglio stesso, relazionando all'assemblea alla conclusione di ciascun esercizio di bilancio.

a) L'Assemblea ordinaria approva:

- Il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.
- Il budget preventivo di spese ed oneri generali di gestione per l'esercizio successivo ove sono indicati gli indirizzi generali di sviluppo della Società cui dovrà attenersi il Consiglio d'Amministrazione.
- Procede alla nomina del Consiglio d'Amministrazione e su indicazione del Comune di Cesena, del suo Presidente, del collegio sindacale e del suo Presidente, fatte salve le riserve statutarie.
- Delibera sulle responsabilità degli amministratori.
- Determina la misura delle retribuzioni annuali degli amministratori, dei Sindaci.
- Delibera sull'ammissione di nuovi soci e, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, sulla esclusione di soci e sull'ammissibilità della richiesta di recesso da parte dei soci stessi.
- Autorizza l'acquisizione, la cessione di partecipazioni in Società o Enti per importi superiori ad € 100.000.
- Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

b) L'Assemblea straordinaria delibera, in prima e seconda convocazione con la presenza dei soci non inferiore al 60% del capitale sociale, e a maggioranza relativa del capitale presente sui seguenti oggetti ad essa riservati dallo Statuto o su quelli indicati dalla legge:

- Scioglimento anticipato della Società Consortile o sua proroga.
- Modifica di tutto o di parte dello Statuto nonché adozione e modificazione di elementi rientranti nell'oggetto sociale.
- Aumento o riduzione del capitale sociale.
- L'emissione di prestiti obbligazionari e di strumenti finanziari.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da altra persona designata dall'Assemblea.

Svolge le funzioni di Segretario un funzionario del Consorzio e possono essere nominati due scrutatori scelti tra soci o rappresentanti degli stessi.

Nei casi previsti dalla legge le funzioni di Segretario saranno svolte dal Notaio che redigerà il relativo verbale.

Per il funzionamento dell'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione si applicheranno le norme previste dal C.C. con le maggioranze stabilite dalla normativa vigente.

10) Il Consiglio d'Amministrazione:

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di tre e non più di sette membri nominati dall'Assemblea.

Spetta all'Assemblea stabilire il numero degli amministratori entro il minimo ed il massimo, prima di procedere alle relative nomine.

Il Comune di Cesena, ai sensi dell'art. 2449 C.C., può nominare il Presidente.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi salvo il potere di revoca da parte dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2383 C.C., e possono essere rieletti.

Per il primo triennio gli amministratori saranno nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Vice Presidente-Amministratore delegato, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

La firma e la rappresentanza legale della Società Consortile di fronte a terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e, in mancanza, al Vice Presidente-Amministratore delegato.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà altresì conferire facoltà di firma e di rappresentanza a dipendenti della Società Consortile ed a terzi.

Nel caso di sostituzione di alcuni amministratori nel corso dello stesso triennio, i nuovi nominati, scadono con quelli già in carica all'atto della nomina.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare la maggioranza dei componenti del Consiglio, l'intero Consiglio si intende decaduto e deve convocarsi immediatamente l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce nella sede della Società Consortile o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne facciano richiesta scritta almeno due amministratori con indicazione dell'oggetto.

La convocazione è fatta dal Presidente a ciascun Amministratore almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione con lettera raccomandata, fax, telegramma, posta elettronica e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione con fax, telegramma, posta elettronica. La convocazione deve contenere la data e il luogo della riunione, l'ordine del giorno a pena di nullità della seduta.

La seduta del Consiglio d'Amministrazione è valida con la maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono validamente assunte se prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

11) Competenze del Consiglio:

Il Consiglio delibera sui seguenti argomenti e su ogni materia non espressamente devoluta all'Assemblea ordinaria o straordinaria.

1) Provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione di quelli che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea.

2) Nomina ove lo ritenga opportuno il Direttore determinandone i poteri e le competenze, delibera in merito all'assunzione di personale, alla nomina di Avvocati, Procuratori e Consulenti.

3) Determina gli eventuali contributi da destinare al fondo consortile sulla base delle indicazioni fornite dall'assemblea.

4) Programma le attività della Società Consortile seguendo le indicazioni-linee di intervento fornite dall'assemblea nell'ambito del budget del bilancio preventivo.

5) Vigila sull'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della Società Consortile da parte dei singoli membri determinando per ciascun anno il costo al mq. delle locazioni di cui all'immobile/i utilizzato/i nell'area mercatale.

6) Stabilisce la delega in materia di gestione ordinaria al Direttore per il controllo e la verifica del regolare svolgimento delle attività mercatali.

7) Presenta lo schema di bilancio consuntivo e lo schema di budget che l'assemblea dovrà approvare.

9) Effettua acquisti di partecipazione azionaria, obbligazioni in Enti e Società sino al limite di € 100.000.

10) Assume ogni atto necessario al raggiungimento dei fini sociali.

11) Approva il Regolamento di gestione del Mercato Ortofrutticolo.

12) Il Presidente:

Esercita le attribuzioni demandategli dall'Assemblea e dal Consigli d'Amministrazione che presiede.

Detiene la rappresentanza della Società sostanziale e processuale, attiva e passiva, sia in sede giudiziale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale sui contratti e su tutta l'attività che non sia espressamente delegata al Vice Presidente.

In caso di sua assenza o impedimento, tali poteri sono esercitati dal Vice Presidente.

La rappresentanza della Società e la firma sociale spettanti al Presidente e in sua assenza o impedimento al Vice Presidente, possono essere delegate, seguendo apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione che ne fissa i limiti temporali, economici e per materia, al Vice Presidente-Amministratore delegato e ove nominato al Direttore.

Il Presidente può conferire mandati e procure anche ad altro personale della Società o esterno ad essa, per il compimento di determinati atti e per la rappresentanza in giudizio della Società stessa.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci.

Fornisce delucidazioni e chiarimenti per l'applicazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Vigila sul rispetto delle finalità del Consorzio e sul comportamento dei consorziati.

Propone l'azione di revoca degli Amministratori avanti all'Assemblea, sentito il Consiglio di Amministrazione.

13) Vice Presidente Amministratore delegato:

L'Amministratore delegato-Vice Presidente viene nominato dal Consiglio d'Amministrazione in apposita votazione con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Allo stesso sono attribuite le funzioni di rappresentanza in sostituzione del Presidente e in autonomia tutte quelle relative alla promozione della Società e allo sviluppo della stessa, alla realizzazione delle finalità societarie e dei progetti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, alla predisposizione di piani industriali, finanziari e di sviluppo della Società, essendogli delegati i seguenti poteri:

1. firmare la corrispondenza;
2. rappresentare in Italia e all'estero la Società mandante in qualsiasi rapporto con terzi e pubbliche amministrazioni;
3. modificare e risolvere contratti individuali di lavoro che non concernano Dirigenti;
4. stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, risolvere, cedere ed acquisire per cessione, contratti di compravendita e permuta di beni mobili in genere, ivi compresi automezzi ed altri mezzi di trasporto, per un importo per ogni singola operazione non superiore ad Euro 80.000 ;
5. concorrere alle gare indette dalle Pubbliche Amministrazioni, da Enti Pubblici e privati, per le forniture di servizi, presentare le offerte e in caso di aggiudicazione, firmare i relativi contratti, per un importo per ogni singola operazione non superiore ad Euro 80.000;
6. costituire la società in associazioni temporanee di imprese, per importi non superiori a Euro 80.000 l'anno;
7. stipulare con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare e risolvere contratti e convenzioni di noleggio, trasporto, appalto,

comodato, somministrazione, opera e aventi in oggetto prestazioni di servizi in genere, assicurazioni, mediazione, commissione, spedizione, cessione di vendita, deposito con Enti Pubblici e con privati;

8. stipulare contratti con tutte le clausole opportune, compresa quella compromissoria, modificare, risolvere, cedere ed acquisire per cessione contratti di locazione di durata non superiore ai sei anni, per un importo per ogni singola operazione non superiore ad Euro 80.000;
9. acquisire singole prestazioni d'opera intellettuale, comunque inerenti all'oggetto sociale, senza facoltà di istituire rapporti a carattere continuativo, per un importo per ogni singola operazione non superiore ad Euro 80.000 da ragguagliare ad anno;
10. acquisire contributi, accettare le condizioni inerenti, sottoscrivere i necessari documenti e rilasciare le relative quietanze;
11. richiedere e utilizzare affidamenti bancari sotto qualsiasi forma senza limitazione alcuna, purché non a lungo termine e non assistiti da garanzie reali e/o personali, sotto qualsiasi forma senza limitazione alcuna;
12. stipulare, modificare e risolvere contratti di apertura di credito senza limitazione alcuna;
13. operare nei contratti di apertura di credito, di conto corrente, sconto di cambiali, tratte, factoring e qualsiasi altra operazione di natura finanziaria, con Istituti Bancari, uffici Postali e/o Enti e società finanziarie, effettuando qualsiasi operazione attiva e/o passiva;
14. esigere e cedere crediti;
15. riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, vaglia, assegni e titoli di credito di qualsiasi specie, depositi cauzionali da qualunque ufficio pubblico e da privati in genere esonerando le parti paganti da responsabilità, rilasciando ricevute e quietanze;
16. depositare presso Istituti di Credito, a custodia ed in amministrazione, titoli pubblici e privati e valori in genere, ritirarli rilasciando ricevuta liberatoria;
17. effettuare depositi cauzionali in contanti ed in titoli;
18. firmare ed apporre visti sulle fatture, sui documenti di trasporto;
19. compiere presso le imprese di trasporto in genere e le Poste Italiane, qualsiasi operazione di spedizione, svincolo e ritiro merci, valori, plichi, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate ed assicurate, inoltrando reclami e ricorsi per qualsiasi titolo o causa;
20. compiere presso le pubbliche amministrazioni, Enti e Uffici pubblici, tutti gli atti ed operazioni occorrenti ad ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi in genere, stipulare e sottoscrivere disciplinari, convenzioni, atti di sottomissione e qualsiasi atto preparatorio di detti provvedimenti;
21. definire anche transigendo, la liquidazione di danni e sinistri, per l'importo massimo per ogni singola operazione di Euro 80.000, designando a tal fine, periti, medici, legali. Effettuare i pagamenti connessi, riscuotere e rilasciare quietanze liberatorie;
22. transigere vertenze e liti;
23. sottoscrivere le comunicazioni alle Camere di Commercio, Borse Valori, Ministeri ed altri uffici Pubblici e Privati, riguardanti adempimenti posti a carico della Società da leggi e regolamenti;
24. sottoscrivere la dichiarazione annuale in materia di Imposta sul Valore Aggiunto, la dichiarazione annuale dei redditi e quella dei sostituti di imposta ed in genere ogni comunicazione e/o obbligo di natura fiscale posta a carico della società;

25. sottoscrivere le comunicazioni ed i depositi di atti per l'iscrizione degli stessi presso il Registro delle Imprese e il Tribunale competenti;
26. proporre opposizioni, reclami e azioni in materia di tributi in genere ;
27. instaurare ed abbandonare giudizi davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, amministrativa e fiscale e, in genere, qualsiasi giudizio anche in sede soprannazionale, resistere negli stessi; transigere qualsiasi controversia giudiziale ed extragiudiziale; compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, nominare arbitri, avvocati e procuratori, con facoltà in tale ambito di delegare a funzionari della Società ed anche a terzi i poteri che riterrà necessari per l'espletamento delle funzioni ed incarichi agli stessi affidati;
28. conferire e revocare procure generali e/o speciali alle liti a avvocati e procuratori, affinché rappresentino, assistano e difendano la società in tutte le cause attive e passive promosse e da promuovere contro qualsiasi persona e o per qualsiasi titolo, in tutti i gradi di giurisdizione, conferendo agli stessi tutte le necessarie facoltà, comprese quelle di spiccare citazioni, eleggere domicili, compiere procedimenti esecutivi, promuovere azioni conservativi e cautelari, chiedere ed ottenere decreti ingiuntivi, chiedere qualsiasi prova ed opporsi ad essa, promuovere giudizi di opposizione o di appello, ed in genere presentare domande, istanze, memorie, comparse, conclusioni ed eccezioni, e fare tutto quant'altro occorra per il buon esito delle cause di cui trattasi, con promessa da parte del costituente di rato e valido sotto gli obblighi di legge;
29. nominare a sua scelta e discrezione, procuratori ai sensi dell'art. 2209 del Codice Civile, ai quali attribuire il potere di compiere, in nome e per conto della Società, fissandone altresì i limiti, determinati atti, tra quelli attribuiti con la presente delibera;
30. revocare procure e poteri in atto;
31. stipulare accordi sindacali, con le rappresentanze sindacali e le associazioni dei lavoratori, effettuare transazioni di vertenze sindacali.

14) Il Direttore:

Il Direttore se nominato dal Consiglio d'Amministrazione, opera attraverso la struttura amministrativa della Società nei limiti del Regolamento del Mercato e risponde annualmente del suo operato al Consiglio d'Amministrazione stesso e al Vicepresidente-Amministratore delegato da cui dipende funzionalmente.

La durata minima del suo incarico è fissata di norma in un triennio ed è rinnovabile previa verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati.

Il Direttore dovrà essere scelto tra personale munito di adeguata professionalità con esperienze significative nel settore.

Il Direttore curerà la gestione giornaliera della Società e, munito di specifiche deleghe da parte del Vicepresidente-Amministratore delegato, potrà attuare tutti gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi sociali, in particolare, sarà responsabile del corretto adempimento delle norme previste per il Regolamento della gestione delle attività produttive in area mercatale sovrintendendo direttamente, entro la delega conferita, tutti i rapporti con i consorziati ed il personale della Società.

Il Direttore partecipa a tutte le riunioni del Consiglio d'Amministrazione con diritto di esprimere il suo parere sulle questioni trattate e può essere convocato dal Presidente alle riunioni dell'Assemblea.

A tal fine, indicativamente, il Direttore assume, se delegato, le seguenti funzioni:

- Stipula tutti i contratti di locazione, affitto, di servizi o di fornitura.

- Ha la responsabilità di tutte le gare d'appalto e di concorso.
- Assume tutti gli atti di gestione finanziaria entro la delega ricevuta firmando fatture, ricevute e quietanze.
- Dirige il personale e coordina l'attività delle singole attività di Mercato riferendone periodicamente all'Amministratore delegato.
- Provvede alla stipulazione di contratti con professionisti esterni.
- Intrattiene i rapporti con gli Enti esterni, con i Soci e con le Associazioni di categoria.
- Firma tutti gli ordini e le disposizioni per il corretto funzionamento del Mercato, per il rispetto degli orari, del confezionamento e dell'igiene delle merci, il carico, scarico delle stesse, la corretta applicazione delle tariffe per i noleggi ed i servizi, ed infine, firma tutti gli atti che impegnano la Società all'esterno nell'ambito della delega ricevuta.
- Provvede all'applicazione di tutte le norme indicate nel Regolamento e all'applicazione delle eventuali sanzioni.

15) Collegio sindacale:

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci che esercitano le funzioni, di cui al 2403 c.c., nonché il controllo contabile.

Il Comune di Cesena, ai sensi dell'art. 2449 c.c., si riserva la facoltà di nominare il Presidente del Collegio e un membro supplente in modo diretto.

I Sindaci rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea, convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Sono rieleggibili e l'Assemblea dei soci determina il compenso dei Sindaci.

Nel caso di sostituzione di alcuni Sindaci nel corso dello stesso triennio, i nuovi nominati scadranno con quelli già in carica all'atto della nomina.

16) Fondo Consortile:

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

L'Assemblea ordinaria può deliberare, ai sensi dell'art. 2615 ultimo comma del C.C. il versamento da parte dei soci consorziati di contributi in denaro per la costituzione dell'apposito fondo, in misura annua non superiore al 100% del capitale sociale da ciascuno posseduto, determinandone contestualmente le modalità di utilizzo, gli scopi e le attività cui è devoluto.

L'assemblea ordinaria può altresì deliberare, ai sensi dell'art. 2615, u. comma del C.C. il versamento da parte dei Soci consorziati di contributi straordinari per la copertura di oneri straordinari di carattere eccezionale quali, ad. es., interventi di miglioramento o di modifica dell'immobile e/o dell'impiantistica utilizzata nel Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso, determinandone contestualmente modalità di utilizzo e i termini sia dei versamenti che delle destinazioni. I contributi ordinari e straordinari costituiscono il fondo consortile, nella disponibilità dell'organo amministrativo, regolato dall'art 2614 cc avente natura di riserva statutaria

L'assemblea può deliberare che i conferimenti dei singoli soci siano effettuati, , anche con l'apporto di servizi e competenze sino a concorrenza del contributo dovuto.

L'importo dei contributi, nonché le relative modalità e i tempi di versamento, verranno determinati all'interno del bilancio di previsione predisposto dal Consiglio d'Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci consortili dal quale emerga un'adeguata finalizzazione del fondo e le modalità di utilizzo

assicurando a tutti gli Enti soci le informazioni per controllare a consuntivo l'effettiva destinazione.

L'eventuale avanzo o disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, potrà essere dall'Assemblea riportato nel fondo consortile dell'anno successivo all'atto della sua determinazione.

La gestione del fondo consortile è di spettanza del Consiglio d'Amministrazione che potrà delegarne la gestione al Vice Presidente-Amministratore delegato e dovrà presentare idoneo rendiconto all'atto dell'approvazione del bilancio consuntivo.

17) Esercizio sociale:

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio d'Amministrazione procede alla redazione del bilancio sociale, redatto a norma di legge, che sarà presentato unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione del mercato, comparata su base triennale da sottoporre all'assemblea dei soci.

L'Assemblea delibera in tale sede anche la determinazione e l'entità dei gettoni di presenza spettante ai consiglieri.

Atteso lo scopo consortile, non avendo la Società fini di lucro, l'Ente non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci consorziati.

In considerazione degli scopi che escludono fini lucrativi i consorziati concorreranno all'eventuale copertura dei costi della Società comprese le spese generali di funzionamento secondo le modalità di cui al Regolamento consortile con obbligo ai soci di provvedere al versamento dei contributi in denaro su deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Gli utili eventualmente risultanti dal bilancio annuale saranno destinati preliminarmente al Fondo Consortile (se previsto) dell'anno successivo con riduzione delle quote dei soci, e solo successivamente destinati alla quota legale del fondo di riserva, gli ulteriori utili verranno destinati dall'assemblea ad una riserva straordinaria per eventuali interventi nell'ambito dell'oggetto sociale.

18) Scioglimento:

La Società Consortile si scioglie per una delle cause previste dalla legge ed in tal caso l'Assemblea, con la maggioranza richiesta per le deliberazioni straordinarie, nominerà uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi.